

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
**00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**  
**CASELLA POSTALE 2450**

---

**COMUNICATO UFFICIALE N. 35/C**  
**(2003/2004)**

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 1° marzo 2004,  
ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; Torri Dr. Ettore, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Sperandio Dr. Sandro, Goldoni Dr. Umberto - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**1 – APPELLO A.S. CELTIC TAORMINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIARDINI NAXOS/TAORMINA DEL 24.12.2003** – (Delibera del Giudice Sportivo 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 24 del 15.1.2004).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall' A.S. Celtic Taormina di Taormina (Messina), annulla l'impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 2-3 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

**2 – APPELLO DELLA POL. SINUESSA 95 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SINUESSA 95/FORTE COLLEFERRO DEL 22.11.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 226 del 23.1.2004).

La C.A.F. dichiara inammissibile, l'appello come sopra proposto dalla Pol. Sinuessa di Mondragone (Caserta), ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio alla controparte del preannuncio con la richiesta della copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**3 – APPELLO DEL TREVISO F.C. 1993 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 CON DIFFIDA** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 227 del 29.1.2004).

La C.A.F., pronunciando sull'appello come sopra proposto dal Treviso F.C.1993, annulla senza rinvio l'impugnata delibera ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per inammissibilità, in quanto sottoscritto in violazione dell'art. 29 nn. 1 e 5 C.G.S., del reclamo 9.12.2003 proposto alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per conto del Treviso F.C. avverso la sanzione dell'ammenda di €20.000,00 inflitta alla reclamante dal Giudice Sportivo. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**5 – APPELLO DELLA POL. PRO CATANIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO CATANIA/JUNIOR ACICATENA DEL 2.11.2003** – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 26 del 29.1.2004).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Pro Catania di Catania. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**6 – APPELLO DEL C.S. ICOS CLUB AVVERSO LE SANZIONI DELL' AMMENDA DI € 1.000,00 E E PER LA SOCIETA' DELLA SQUALIFICA PER N. 6 GIORNATE AL CALCIATORE PANDETTA SEBASTIANO** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 37 del 30.1.2004).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal C.S. ICOS Club di Piano Tremestieri Etneo (Catania), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**7 – APPELLO DELLA POL. CARLENTINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAZZARRONE/CARLENTINI DEL 4.1.2004** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 37 del 29.1.2004).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Carlentini di Carlentini (Palermo). Ordina incamerarsi la tassa versata.

**8 – APPELLO DEL TREVISO F.C. 1993 AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ RELATIVA AL VERTENZA ECONOMICA CON L'A.S. LIVORNO CALCIO** – (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 13/D Riunione del 2.12.2003).ù

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal Treviso F.C. di Treviso, ai sensi dell'art. 29 nn. 1 e 5 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; Torri Dr. Ettore, Verusio Dr. Francesco, Scalingi Avv. Federico, Fonzo Dr. Ignazio Giovanni - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio

**9 – APPELLO DELL' A.S. CITTA' DI COSENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE METALLO MARCO** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 62 del 16.12.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall' A.S. Città di Cosenza di Cosenza, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**10 – APPELLO DEL G.S. 19° MUNICIPIO SFN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RICCARDO PARRAVICINI FINO AL 30.6.2004** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 48 dell'8.1.2004).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal G.S. 19° Municipio SFN di Roma , ai sensi dell'art. 29 nn. 5 e 6 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**11 – APPELLO DEL FELDI EBOLI CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE:**

- **FINO AL 9.1.2006 AL CALCIATORE IZZO MASSIMO;**

- **FINO AL 9.5.2004 AL CALCIATORE PETRONE PAOLO**

– (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 50 del 29.1.2004).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal Feldi Eboli Calcio a Cinque di Eboli (Salerno), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**12 – APPELLO DELL' U.S. LOTZORAI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARDEDU/LOTZORAI DEL 21.12.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 26 del 29.1.2004).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall' U.S. Lotzorai di Lotzorai (Nuoro), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**13 – APPELLO DELLA POL. ARZACHENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DELLA BONA MAURO FINO AL 31.7.2004** – (Delibera della Commissione Disciplinare del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 97 del 6.2.2004).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Pol. Arzachena di Arzachena (Sassari), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

### **ORDINANZE**

**4 – APPELLO DELLA S.S. DELLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CELLATICA/DELLESE DEL 14.12.2003** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 29 del 29.1.2004).

La C.A.F., ritenuto opportuno conoscere l'esito dell'accertamento asseritamene, a detta della reclamante, instaurato innanzi all'Ufficio Indagini sui fatti di cui è causa

**SOSPENDE**

il giudizio in attesa delle determinazioni dello stesso Ufficio Indagini, al quale si rimette la presente ordinanza corredata da copia degli atti.

**Pubblicato in Roma il 2 marzo 2004**

IL SEGRETARIO  
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE  
dott. Franco Carraro